

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2023

615/2023/R/EEL

**CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE E
DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE
(2024-2027)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1277^a *bis* riunione del 27 dicembre 2023

VISTI:

- il regolamento (UE) 838/2010 della Commissione del 23 settembre 2010 in materia di meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione;
- la direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 e s.m.i., sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e s.m.i., sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER), ed abroga il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: regolamento (UE) 2019/943);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che modifica la direttiva 2012/27/UE (di seguito: direttiva (UE) 2019/944);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento

TEN-E), che abroga il regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;

- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che, tra l'altro, modifica la direttiva (UE) 2018/2001 e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- la proposta della Commissione per un nuovo quadro dell'Unione Europea per decarbonizzare i mercati del gas, promuovere l'idrogeno e ridurre le emissioni di metano, pubblicata il 15 dicembre 2021, relativamente agli aspetti di interesse per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: decreto-legge 239/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i. (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto-legge 83/12);
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica (di seguito: RTN), e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005, recante la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e integrata con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico 15 dicembre 2010;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, recante modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 dicembre 2001, n. 304/01 (di seguito: deliberazione 304/01);

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04);
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e il relativo Allegato A, e s.m.i. (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 351/07 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 351/07);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 e il relativo Allegato A (TIMM) e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10 e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2013, 142/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 142/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 517/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 653/2015/R/EEL e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 653/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/EEL) e i relativi Allegati A e s.m.i. (TIT 2016-2019), B e s.m.i. (TIME 2016-2019), e C e s.m.i. (TIC 2016-2019);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: deliberazione 627/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 567/2019/R/EEL) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: Regolazione *output-based* 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/EEL) e i relativi Allegati A e s.m.i. (TIT 2020-2023), B e s.m.i. (TIME 2020-2023), e C e s.m.i. (TIC 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2020, 176/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2021, 576/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 576/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);

- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, di approvazione del Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 279/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 285/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM (di seguito: deliberazione 527/2022/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 654/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 712/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 24 gennaio 2023, 15/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 15/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2023, 124/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTG 6PRT);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 165/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 166/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 166/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 591/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 591/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT 2024-2027), B (TIME 2024-2027), e C (TIC 2024-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL e il relativo Allegato A (di seguito: regolazione *output-based* della distribuzione);
- la deliberazione 27 dicembre 2023, 618/2023/R/COM e il relativo Allegato A (TIPPI);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 17 ottobre 2023, 474/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 474/2023/R/EEL);
- il rapporto ACER del gennaio 2023 sulle metodologie delle tariffe di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica in Europa;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato il 13 luglio 2021 e s.m.i.;
- lo schema di Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2023, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica alla Commissione europea a luglio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/944 dispone che gli Stati membri garantiscano l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema;
- l'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/943 contiene norme generali in tema di tariffe per i servizi di rete, applicabili negli Stati membri dal 1° gennaio 2020, prevedendo in particolare che: i) i corrispettivi non includano costi non correlati al servizio, a sostegno di altri obiettivi politici; ii) i criteri di determinazione dei corrispettivi di rete sostengano in modo neutrale l'efficienza globale del sistema nel lungo termine tramite i segnali di prezzo ai clienti e ai produttori; iii) le metodologie relative alle tariffe riflettano i costi fissi degli operatori dei sistemi di trasmissione; inoltre, ai sensi del medesimo articolo, le metodologie tariffarie forniscono incentivi adeguati ai gestori dei sistemi di trasmissione, sia a breve che a lungo termine, al fine di migliorare l'efficienza, compresa l'efficienza energetica, promuovere l'integrazione del mercato e la sicurezza dell'approvvigionamento, sostenere investimenti efficienti, sostenere le attività di ricerca correlate e agevolare l'innovazione nell'interesse del consumatore in settori quali la digitalizzazione, i servizi di flessibilità e l'interconnessione;
- il regolamento (UE) 2019/943 introduce un meccanismo transnazionale di compensazione dell'uso dell'infrastrutture e delle perdite determinate tra flussi di potenza transfrontalieri, detto *Inter-TSO compensation mechanism* (ITC);
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, istitutiva dell'Autorità, prevede che l'Autorità persegua la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel servizio di trasmissione dell'energia elettrica, e adeguati livelli di qualità in condizioni di economicità e redditività, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che armonizzi gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati del Governo;
- l'articolo 2, comma 12, della legge 481/95 individua le funzioni dell'Autorità e, in particolare, prevede che l'Autorità:
 - a) definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti (lettera d));
 - b) stabilisca ed aggiorni le tariffe “*in relazione all'andamento del mercato*” e “*in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale*”, nonché al fine di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, anche tenendo conto del reale costo di approvvigionamento della materia prima (lettera e));
 - c) emani le direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso

- delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (lettera h));
- l'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11 dispone che l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia sia riservata allo Stato e sia svolta in regime di concessione dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), che opera come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99, secondo modalità definite nella concessione;
 - l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 93/11 integra le finalità dell'azione regolatoria, prevedendo in particolare che l'Autorità:
 - a) persegua l'eliminazione delle restrizioni agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e lo sviluppo di adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere (lettera a-ter));
 - b) assicuri condizioni regolatorie appropriate per il funzionamento efficace e affidabile delle reti dell'elettricità, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine (lettera b));
 - c) contribuisca a conseguire, nel modo più efficace sotto il profilo dei costi, lo sviluppo di sistemi non discriminatori sicuri, affidabili ed efficienti orientati al consumatore (lettera c));
 - d) assicuri che ai gestori e agli utenti dei sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica siano offerti incentivi adeguati, a breve e a lungo termine, per migliorare l'efficienza, e soprattutto l'efficienza energetica, delle prestazioni dei sistemi, promuovendo l'integrazione dei mercati (lettera d-bis));
 - ai sensi dell'articolo 1quinquies, comma 9, del decreto-legge 239/03, l'Autorità determina, con propria deliberazione, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico;
 - con la deliberazione 250/04 l'Autorità ha disposto direttive per l'adozione del codice di trasmissione e di dispacciamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
 - con la deliberazione 142/2013/R/EEL, Terna è stata certificata come gestore del sistema di trasmissione in separazione proprietaria;
 - con la deliberazione 517/2015/R/EEL, l'Autorità ha definito i costi (operativi e di capitale) ammissibili nella tariffa di trasmissione relativamente alle reti elettriche in alta e altissima tensione di proprietà della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. acquisiti da Terna e oggetto di inserimento nella RTN;
 - con le deliberazioni 653/2015/R/EEL e 567/2019/EEL, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell'energia elettrica, per il quinto periodo di regolazione 2016-2023 (5PRTE);
 - con le deliberazioni 654/2015/R/EEL e 568/2019/EEL, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il 5PRTE;
 - con la deliberazione 627/2016/R/EEL, l'Autorità ha adottato disposizioni per la consultazione del Piano decennale di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale

- dell'energia elettrica e approvato requisiti minimi per le valutazioni di competenza dell'Autorità e per l'elaborazione di analisi costi-benefici degli interventi;
- con la deliberazione 109/2021/R/EEL, l'Autorità ha uniformato la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete (servizi ausiliari di produzione e accumuli); in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e su istanza del produttore, i predetti prelievi di energia elettrica sono trattati, per tutte le finalità, come energia immessa negativa e, conseguentemente, in relazione alla predetta energia elettrica non è necessario sottoscrivere contratti di trasporto e di dispacciamento in prelievo; la medesima deliberazione, come successivamente modificata e integrata, abroga a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'articolo 16 del TIT in materia di esenzione dal pagamento dei corrispettivi per i servizi di rete dei prelievi strettamente finalizzati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione;
 - con la deliberazione 271/2021/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri di regolazione tariffaria basati sulla spesa totale (ROSS-base), per la determinazione del costo riconosciuto per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas;
 - con la deliberazione 576/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano;
 - con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC 2022 - 2027 e definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027; il comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM prevede che l'Autorità, entro l'aggiornamento del WACC per il secondo sub-periodo (2025-2027), provveda a rivedere i criteri di aggiornamento del coefficiente β^{asset} per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas; inoltre, in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 614/2021/R/COM, è fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità di adottare tempistiche di aggiornamento del livello di *gearing* coerenti con quelle di aggiornamento del parametro β^{asset} ;
 - con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger*, e ha aggiornato il WACC per l'anno 2024 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 5,8% per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica e pari al 6,0% per il servizio di misura dell'energia elettrica; la medesima deliberazione ha disposto la conferma, per l'anno 2024, dei valori di β^{asset} e di *gearing* in vigore per l'anno 2023; con la deliberazione 527/2022/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione dei criteri di regolazione secondo il modello ROSS-integrale, a complemento dei criteri di riconoscimento dei costi dell'approccio ROSS-base e con la finalità di dare piena attuazione allo sviluppo della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, prospettando la presentazione da parte delle imprese regolate di piani di investimento come principale nuovo elemento rispetto al ROSS-base;
 - con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato la Parte I, relativa a criteri comuni, e la Parte II, relativa al ROSS-base, del Testo integrato della

regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS); con tale deliberazione, l'Autorità ha previsto che i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base siano applicati a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas a partire dal sesto periodo di regolazione (6PR); per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica, pertanto, è prevista l'applicazione dei criteri ROSS-base a partire dal 2024;

- il TIROSS prevede che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi, con particolare riferimento ai parametri rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali, sia demandata alle specifiche regolazioni settoriali;
- con le deliberazioni 165/2023/R/EEL e 166/2023/R/EEL, l'Autorità ha avviato i procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale, rispettivamente, dei servizi di distribuzione e misura e di trasmissione dell'energia elettrica, per il sesto periodo di regolazione (2024-2027), prospettando uno sviluppo dei procedimenti in sinergia con i procedimenti avviati con le deliberazioni 271/2021/R/COM e 527/2022/R/COM;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS; con la medesima deliberazione sono state definite, in coerenza ai criteri ROSS, partite economiche rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il 2024, tra cui:
 - a) i criteri di riconoscimento dei costi di capitale, inclusi immobilizzazioni in corso, ammortamenti e dismissioni;
 - b) i criteri di determinazione della *baseline* dei costi operativi, le modalità di aggiornamento e le modalità di determinazione o attivazione dei parametri *X-factor*, *Y-factor* e *Z-factor*;
 - c) le modalità di determinazione dei tassi di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi *ex ante*, definendo per quest'ultimo anche le modalità di c.d. raccordo con la metodologia di calcolo precedente (articolo 42);
- con la deliberazione 591/2023/R/EEL, in ragione di peculiari configurazioni locali della rete e delle relative modalità di misura degli scambi di energia attiva e reattiva, l'Autorità ha introdotto specifiche disposizioni per alcuni siti in alta o altissima della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e per i punti di misura di Areti S.p.A., da applicarsi fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di successiva estensione in via transitoria e per un periodo limitato di tempo;
- con il documento per la consultazione 474/2023/R/EEL, l'Autorità ha presentato i propri orientamenti in materia di criteri di regolazione infrastrutturale (tariffari, di regolazione *output-based* e della qualità) del servizio di trasmissione per il sesto periodo di regolazione (2024-2027, 6PRTE);
- le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 474/2023/R/EEL sono rese disponibili sul sito *internet* dell'Autorità;

- il presente provvedimento definisce i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 474/2023/R/EEL, relativamente ai criteri di regolazione tariffaria, l'Autorità ha sottoposto a consultazione i seguenti orientamenti finali per il 6PRTE:
 - a) in relazione ai **criteri di determinazione dei ricavi**:
 - (i) confermare l'articolazione dei ricavi di riferimento per la determinazione dei corrispettivi di trasmissione e a copertura dei costi di funzionamento di Terna per lo svolgimento dell'attività di dispacciamento vigente nel 5PRTE;
 - (ii) adottare una graduale transizione verso criteri ROSS, anche attraverso misure specifiche di raccordo con i criteri previgenti;
 - (iii) determinare i ricavi a copertura dei costi di capitale e operativi relativi alle seguenti attività secondo i medesimi criteri previsti per il servizio di trasmissione:
 - interventi del programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa, ricomprendendoli nell'ambito della tariffa per il servizio di trasmissione;
 - attività di misura, per le funzioni attribuite al gestore del sistema di trasmissione ai sensi del TIME, fatte salve le specificità relative alla remunerazione dell'attività di misura, ricomprendendoli nell'ambito della tariffa per il servizio di trasmissione;
 - (iv) confermare, nella sostanza, la durata convenzionale tariffaria dei cespiti relativi all'attività di trasmissione e dispacciamento vigente nel 5PRTE, prevedendone tuttavia un accorpamento in un'ottica di semplificazione, e introduzione, dando seguito alle previsioni di cui alla deliberazione 15/2023/R/EEL, di uno specifico cespite per le spese preliminari di sviluppo intervento;
 - (v) confermare il riconoscimento dei costi operativi incompressibili relativi alle attività di trasmissione e dispacciamento come costi "on top" rispetto alla *baseline* di costo operativo, sulla base delle previsioni di spesa fornite dal gestore e prevedendo appositi meccanismi di conguaglio rispetto alla spesa effettiva;
 - b) in relazione ai **criteri di incentivazione tariffaria**:
 - (i) salvaguardare gli incentivi *input-based* riconosciuti come maggiorazione del capitale investito riconosciuto relativo ad investimenti realizzati nei precedenti periodi regolatori ai sensi delle regolazioni *pro tempore* vigenti;
 - (ii) confermare il meccanismo di simmetrica ripartizione tra clienti finali e gestore del sistema di trasmissione dei ricavi netti derivanti dall'utilizzo delle infrastrutture per finalità ulteriori al servizio elettrico, prevedendone un'estensione anche a servizi offerti dal gestore altri operatori di rete del settore elettrico;

- (iii) confermare, nella sostanza, il meccanismo di incentivazione all'ottenimento dei contributi in conto capitale da parte del gestore del sistema di trasmissione di cui al comma 17.10 del TIT 2020-2023, che prevede la mancata detrazione del contributo ai fini del calcolo dell'ammortamento (quindi, di fatto, riconoscendo al gestore un incentivo pari alle quote di ammortamento del contributo), definendo una nuova modalità applicativa più semplice, a decorrere dai contributi percepiti dal 2024;
- c) con riferimento alla **remunerazione dei titolari terzi**, confermare il criterio di remunerazione dell'unico titolare terzo di RTN oggi esistente, che prevede un canone annuo fisso (riconosciuto a Terna e poi corrisposto da Terna al titolare), fino alla scadenza dei venti anni dall'accettazione definitiva dell'*asset*, superando quindi, di fatto, le previsioni relative ai parametri *f_i* di cui alla deliberazione 304/01;
- d) con riferimento al **servizio di dispacciamento**:
 - (i) determinare i ricavi di riferimento a copertura dei costi di funzionamento di Terna per lo svolgimento del servizio di dispacciamento secondo i medesimi criteri previsti per il servizio di trasmissione, ricomprendendoli nell'ambito della componente tariffaria *DIS* di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06;
 - (ii) confermare le previsioni in materia di mitigazione del rischio volume sull'applicazione della componente tariffaria a copertura dei costi di dispacciamento (*DIS*) di cui all'articolo 3 della deliberazione 351/07;
- e) in relazione all'**articolazione dei corrispettivi tariffari**:
 - (i) confermare la struttura della tariffa di trasmissione corrisposta dalle imprese di distribuzione al gestore del sistema di trasmissione, articolata in una componente in potenza, *CTR_P*, e una componente in energia, *CTR_E*, attribuendo alla componente in energia una quota di ricavo pari al 7-8% (non eccedente l'onere connesso al riconoscimento della maggiore remunerazione del capitale investito e alla copertura di almeno il 20% dei costi operativi riconosciuti);
 - (ii) confermare la struttura della tariffa corrisposta dai clienti finali alle imprese di distribuzione a copertura dei costi per il servizio di trasmissione, articolata in una componente in energia, *TRAS_E*, e, per le sole utenze in alta e altissima tensione, anche in una componente in potenza *TRAS_P*, determinata sulla base del principio di isogettito per tali tipologie di utenza rispetto alla componente *TRAS* monomia *pro forma* e attribuendo alla componente in energia la stessa quota di ricavi attribuita alla componente *CTR_E*;
 - (iii) superare l'articolazione dei corrispettivi unitari di capacità *pro forma* necessari a individuare i costi di esclusiva competenza del gestore del sistema di trasmissione;
 - (iv) confermare l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasmissione in relazione ai prelievi di energia elettrica funzionale a consentire la successiva e immissione in rete;

- (v) raccogliere osservazioni sull’allocazione dei costi di trasmissione tra produttori (c.d. *injection charge*) e clienti finali;
- f) in relazione ai **corrispettivi tariffari per l’energia reattiva**:
 - (i) confermare la logica vigente per la definizione dei corrispettivi con corrispettivi per eccessivi prelievi reattivi oltre il 33% dell’attiva e per tutte le immissioni reattive, differente applicazione nelle fasce orarie F1-F2 (per gli eccessivi prelievi reattivi) e F3 (per le immissioni reattive) e maggiorazione dei corrispettivi (rispetto al livello dei corrispettivi “base”) per immissioni di energia reattiva nei nodi facenti parte di aree omogenee, che sono caratterizzate da maggiore impatto degli scambi di energia reattiva sulle tensioni di rete e sui costi per il controllo della tensione;
 - (ii) confermare la disciplina degli esoneri dai corrispettivi per immissioni di energia reattiva quando siano stati installati dall’impresa distributrice e resi disponibili a Terna adeguati strumenti di compensazione dell’immissione reattiva in un’area omogenea;
- g) introdurre, in applicazione dei criteri ROSS, uno specifico meccanismo di conguaglio tra gettito tariffario e ricavo ammesso del gestore, c.d. **conguaglio del tariff decoupling**, adottando specifici accorgimenti che consentano di lasciare in capo al gestore del sistema di trasmissione il rischio volume implicito nell’articolazione della tariffa *CTR*;
- h) prevedere **obblighi informativi** relativi a investimenti programmati e attestazione dei ricavi;
- i) prevedere disposizioni specifiche per la determinazione dei ricavi di riferimento e delle tariffe 2024, determinati dall’Autorità anziché sottoposti all’approvazione dell’Autorità da parte del gestore attraverso la proposta tariffaria;
- j) razionalizzare, in un unico testo integrato, le diverse disposizioni riguardanti la regolazione infrastrutturale del servizio di trasmissione (regolazione tariffaria, attualmente definita dal TIT, e *output-based*);
- in termini generali, le **osservazioni pervenute in risposta alla consultazione** hanno riguardato in particolare i seguenti temi:
 - a) trattamento delle immobilizzazioni in corso;
 - b) categorie di cespiti e relativa durata convenzionale regolatoria, con particolare riferimento al cespito destinato al riconoscimento delle spese preliminari di progetto;
 - c) modalità di trattamento delle eventuali minusvalenze connesse al meccanismo di simmetrica ripartizione tra clienti finali e impresa dei ricavi netti derivanti dall’utilizzo dell’infrastruttura elettrica per finalità ulteriori al servizio elettrico;
 - d) modalità di determinazione del *driver* per la componente CTR_P , e relativa applicazione, con particolare riferimento alle modalità di calcolo della potenza nei casi di sistemi di distribuzione chiusi;
 - e) modalità di determinazione del *driver* per la componente CTR_E , e quota di ricavo da recuperare mediante applicazione della medesima componente;
 - f) allocazione dei costi di trasmissione ai produttori di energia elettrica;
 - g) logiche di definizione dei corrispettivi per energia reattiva;

- h) tempistiche e modalità di regolazione delle partite di conguaglio derivanti dal *tariff decoupling* di cui ai criteri ROSS;
- i) obblighi informativi;
- per una trattazione approfondita degli orientamenti prospettati dall’Autorità nel documento per la consultazione 474/2023/R/EEL, delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione, e delle decisioni finali dell’Autorità, si rimanda all’*Allegato B* del presente provvedimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione ai **criteri di determinazione dei ricavi:**
 - a) confermare gli orientamenti presentati dall’Autorità nel documento per la consultazione 474/2023/R/EEL in relazione a:
 - (i) articolazione dei ricavi di riferimento;
 - (ii) transizione verso criteri ROSS, confermando le disposizioni dell’Autorità in materia di criteri applicativi per il servizio di trasmissione elettrica adottate con deliberazione 497/2023/R/COM;
 - (iii) applicazione dei medesimi criteri di determinazione dei ricavi a copertura dei costi di capitale e operativi all’attività di trasmissione, inclusiva dei costi relativi al programma per l’adeguamento e l’eventuale miglioramento dei sistemi di difesa e all’attività di misura (fatte e salve le specificità relative alla remunerazione di tale attività), e all’attività di dispacciamento;
 - (iv) semplificazione dell’articolazione dei cespiti relativi all’attività di trasmissione e dispacciamento e introduzione del cespite “Spese preliminari di sviluppo intervento”, con durata convenzionale pari a 5 anni;
 - (v) riconoscimento dei costi operativi incomprimibili come costi “*on top*” rispetto alla *baseline* di costo operativo;
 - b) prevedere specifiche disposizioni di raccordo ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi riconducibili agli *asset* acquisiti dalla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sulla base di un’inflazione coerente con quella della *baseline* di costo operativo;
 - c) confermare le previgenti disposizioni in materia di parziale riconoscimento dei costi di incentivazione all’esodo dei dipendenti;
 - d) prevedere che i contributi già percepiti afferenti a immobilizzazioni in corso o immobilizzazioni non ancora realizzate siano dedotti dall’ammontare di immobilizzazioni in corso ammesse alla remunerazione tariffaria;
- in relazione ai **criteri di incentivazione tariffaria**, confermare gli orientamenti presentati dall’Autorità nel documento per la consultazione 474/2023/R/EEL in relazione a:
 - a) salvaguardia degli incentivi *input-based*;
 - b) estensione del meccanismo di simmetrica ripartizione tra clienti finali e gestore del sistema di trasmissione dei ricavi netti derivanti dall’utilizzo delle infrastrutture, anche per servizi offerti dal gestore ad altri operatori di rete del

- settore elettrico, prevedendo la restituzione della quota di ricavo al sistema a valere sul livello di ricavo da recuperare attraverso le tariffe di trasmissione;
- c) rimandare la definizione dell'incentivo all'ottenimento dei contributi nell'ambito della regolazione *output-based*;
- con riferimento alla **remunerazione dei titolari terzi**, prevedere che l'unico titolare terzo di RTN oggi esistente – diverso dalle società del gruppo Terna e dalle società costituite per la realizzazione di *interconnector* ai sensi della legge 99/09 – sia remunerato, con riferimento alla stazione elettrica in Voghera, attraverso il riconoscimento del canone annuo fisso definito in esito alla procedura di confronto concorrenziale, fino alla scadenza dei venti anni dall'accettazione definitiva dell'*asset*, superando le previsioni relative ai parametri f_i di cui alla deliberazione 304/01; prevedere che, nelle more della cessione a Terna dell'*asset* e in caso di valore residuo, il gestore del sistema di trasmissione possa riconoscere al titolare terzo un canone annuale commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo;
 - in relazione al **servizio di dispacciamento**:
 - a) confermare la determinazione dei ricavi di riferimento secondo i medesimi criteri previsti per il servizio di trasmissione, fatte salve le specificità relative alla durata convenzionale dei cespiti e ai criteri di rivalutazione del cespite Concessione;
 - b) allocare i costi di funzionamento di Terna per lo svolgimento del servizio di dispacciamento agli utenti attraverso la componente tariffaria *DIS* di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06;
 - c) confermare il meccanismo di mitigazione del rischio volume sull'applicazione della componente tariffaria a copertura dei costi di dispacciamento (*DIS*);
 - in relazione all'**articolazione dei corrispettivi tariffari**:
 - a) confermare gli orientamenti del documento per la consultazione 474/2023/R/EEL in relazione a:
 - (i) struttura della tariffa di trasmissione corrisposta dalle imprese di distribuzione al gestore del sistema di trasmissione (CTR_P e CTR_E);
 - (ii) struttura della tariffa corrisposta dai clienti finali alle imprese di distribuzione a copertura dei costi per il servizio di trasmissione ($TRAS_E$ e $TRAS_P$);
 - (iii) superamento dei corrispettivi unitari di capacità *pro forma* necessari a individuare i costi di esclusiva competenza del gestore del sistema di trasmissione;
 - (iv) esenzione dal pagamento dei corrispettivi di trasmissione in relazione ai prelievi di energia elettrica funzionale a consentire la successiva immissione in rete;
 - b) attribuire alle componenti tariffarie in energia una quota di ricavo pari al 7%;
 - c) confermare gli attuali criteri di allocazione dei costi di trasmissione, rimandando a ulteriori specifiche valutazioni l'opportunità di una diversa allocazione dei costi di trasmissione tra produttori (c.d. *injection charge*) e clienti finali;
 - in relazione ai **corrispettivi tariffari per energia reattiva**:
 - a) confermare gli orientamenti del documento per la consultazione 474/2023/R/EEL, mantenendo il concetto di differenziazione delle soglie per i corrispettivi (c.d.

- “deroghe”), con uno specifico riferimento temporale, per la gestione di dispositivi di compensazione discreta del distributore in giorni e orari prefissati da Terna;
- b) prevedere che le disposizioni della deliberazione 591/2023/R/EEL vigenti fino al 31 dicembre 2023, riguardanti parte dei siti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e i punti di misura di Areti S.p.A., trovino applicazione in via transitoria fino al 31 dicembre 2026, per tenere conto delle specifiche configurazioni di rete e di misura indicate nelle premesse della deliberazione medesima;
- confermare le previsioni in materia di **conguaglio del tariff decoupling** di cui all’articolo 16 della deliberazione 497/2023/R/COM; al riguardo, al fine di lasciare in capo al gestore del sistema di trasmissione il rischio volume implicito nell’articolazione della tariffa CTR, prevedere uno specifico correttivo alla quota parte di ricavo ammesso corrispondente al ricavo di riferimento attribuito alla componente energia, pari al 7%, in funzione del rapporto tra energia effettiva ed energia di riferimento;
 - introdurre **obblighi informativi** relativi a investimenti programmati e attestazione dei ricavi;
 - nelle more dell’adozione della regolazione *output-based* per il servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, prevedere che le disposizioni della regolazione *output-based* 2020-2023 riguardanti obblighi di registrazione in materia di servizi di mitigazione, obblighi di versamento in modalità di compartecipazione a indennizzi e rimborsi definiti dalla regolazione *output-based* della distribuzione e gli altri obblighi di servizio continuo ad applicarsi, in via transitoria;
 - che i meccanismi di regolazione e la quantificazione di premi, penalità, tetti, corrispettivi, rimborsi, indennizzi e altri ammontari da versare per Terna, che saranno definiti con la regolazione *output-based* 2024-2027 della trasmissione dell’energia elettrica a valere per l’anno 2024, trovino applicazione in riferimento al periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- definire i criteri di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica per il 6PRTE (*Allegato A*, RTTE 2024-2027);
- rendere disponibile, in uno specifico documento allegato al presente provvedimento (*Allegato B*), la parte motivazionale delle disposizioni approvate dalla presente deliberazione;
- in relazione alla determinazione del deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nell’anno 2023 rilevante per le determinazioni tariffarie dell’anno 2024:
 - a) fare riferimento, per la stima del tasso di variazione del deflatore *ex ante* ai fini dell’aggiornamento dei costi di capitale, alle ultime previsioni disponibili riportate nel *Documento Programmatico di Bilancio*, eventualmente sostituite, qualora più aggiornate, dalle previsioni del *Documento di Economia e Finanza*,

elaborate entrambe dalla Ragioneria dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- b) tenere conto in via straordinaria, ai fini del calcolo del c.d. raccordo per il deflatore previsto dall'articolo 42 della deliberazione 497/2023/R/COM per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, degli effetti delle rettifiche da parte di Istat dei dati relativi al deflatore negli anni 2020-2022;
- in relazione ai tassi di variazione dell'inflazione rilevanti per le determinazioni tariffarie dell'anno 2024, fare riferimento, per la stima dell'inflazione *ex ante* ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, alle ultime previsioni disponibili riportate nel *Bollettino economico*, eventualmente sostituite, qualora più aggiornate, dalle previsioni riportate nelle *Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana*, entrambe pubblicate dalla Banca d'Italia, in analogia con quanto previsto nel TIROSS per la stima dell'inflazione dell'anno *t*;
- integrare nella RTTE 2024-2027 (6PRTE) le disposizioni di cui all'articolo 3 della deliberazione 351/07 riguardanti le modalità di determinazione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi di funzionamento di Terna per lo svolgimento del servizio di dispacciamento, riconosciuti nell'ambito della componente tariffaria *DIS* di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06, e del meccanismo di mitigazione del rischio volume;
- prevedere disposizioni specifiche per la determinazione dei ricavi di riferimento e delle tariffe di trasmissione 2024

DELIBERA

Articolo 1

Criteria di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il periodo 2024-2027

- 1.1 È approvata la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (RTTE 2024-2027), allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*).
- 1.2 È approvata e resa pubblica, in uno specifico documento allegato alla presente deliberazione (*Allegato B*), la parte motivazionale delle disposizioni di cui alla RTTE 2024-2027.

Articolo 2

Remunerazione del titolare di reti di trasmissione diverso dal gestore del sistema di trasmissione

- 2.1 Il gestore del sistema di trasmissione continua a riconoscere, a remunerazione della proprietà dell'*asset* appartenente alla Rete di Trasmissione Nazionale detenuto dall'unico titolare terzo oggi esistente – diverso dalle società del gruppo Terna e

dalle società costituite per la realizzazione di *interconnector* ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 –, il canone annuo fisso determinato in esito alla relativa Procedura di Confronto Concorrenziale.

- 2.2 Il canone annuo fisso di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla scadenza dei venti anni dall'accettazione definitiva dell'*asset* da parte del gestore del sistema di trasmissione.
- 2.3 Nelle more della cessione a Terna dell'*asset* di cui ai precedenti commi, in caso di valore residuo determinato sulla base dei criteri di regolazione tariffaria al termine dei 20 anni dalla sua accettazione definitiva da parte del gestore il gestore del sistema di trasmissione riconosce al titolare terzo un canone annuale, da intendersi a copertura dei costi efficienti delle attività di esercizio e di manutenzione degli impianti, commisurato alla sola remunerazione del capitale investito netto residuo determinato sulla base del criterio del costo storico rivalutato.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 I ricavi di riferimento e le tariffe di trasmissione relative all'anno 2024 sono determinati dall'Autorità, sulla base di specifiche richieste di dati e informazioni al gestore del sistema di trasmissione, anche per mezzo di modulistica specifica predisposta dalla Direzione Infrastrutture Energia, e tenuto conto delle previsioni di cui al comma 8.4 della deliberazione 497/2023/R/COM, in base alle quali il gestore del sistema di trasmissione trasmette all'Autorità la proposta di costo operativo effettivo relativo al 2022 ammissibile ai riconoscimenti tariffari, attestandone la riconducibilità ai CAS redatti ai sensi del TIUC, e dando evidenza delle voci di costo rettificate in coerenza con le previsioni dell'articolo 5, comma 3, del TIROSS.
- 3.2 Fino al 31 dicembre 2026 i corrispettivi per immissioni di energia reattiva non sono applicati ai siti in alta o altissima tensione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che non sono oggetto di misurazione puntuale e sono provvisoriamente misurati con la modalità "in anello" di alta tensione.
- 3.3 Fino al 31 dicembre 2026, ai fini della determinazione degli eccessivi prelievi e delle immissioni di energia reattiva da e verso la rete di trasmissione nazionale da parte di Areti S.p.A., sono utilizzati i sistemi di misura posti sul lato MT delle cabine primarie di Areti S.p.A..
- 3.4 Fino all'adozione della regolazione *output-based* della trasmissione dell'energia elettrica per il periodo 2024-2027, continuano ad applicarsi in via transitoria le disposizioni della regolazione *output-based* 2020-2023 riguardanti:
 - a) gli obblighi di registrazione delle interruzioni (Titolo 2 della Regolazione *output-based* 2020-2023);
 - b) gli obblighi in materia di registrazione ai fini della successiva liquidazione dei servizi di mitigazione (Titolo 3 della Regolazione *output-based* 2020-2023);
 - c) gli obblighi per Terna relativi alla regolazione della qualità della distribuzione dell'energia elettrica (Titolo 4 della Regolazione *output-based* 2020-2023),

- eccetto le disposizioni in materia di versamento al Fondo per Eventi Eccezionali, Resilienza e Altri Progetti Speciali;
- d) gli obblighi di registrazione delle indisponibilità (Articolo 34 della Regolazione *output-based* 2020-2023).
- 3.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini